



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Asse 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e obiettivi
- Art. 2 – Beneficiari
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili
- Art. 5 - Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni
- Art. 6 - Operazioni e investimenti non ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 7 – Requisiti di ammissibilità
- Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologia dei costi
- Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi
- Art. 12 – Tipologia, intensità e determinazione dell'aiuto
- Art. 13 – Aiuto minimo
- Art. 14 – Aiuto massimo

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- Art. 15 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto
- Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto
- Art. 17 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto
- Art. 18 – Decisione individuale di finanziamento
- Art. 19 – Inizio e ultimazione dell'operazione
- Art. 20 – Effetto incentivante
- Art. 21 – Modalità di erogazione dell'aiuto
- Art. 22 – Domanda di anticipo
- Art. 23 – Domanda di acconto per stati di avanzamento
- Art. 24 – Domanda di saldo
- Art. 25 – Prova del costo
- Art. 26 – Varianti
- Art. 27 – Proroghe

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 28 – Impegni essenziali
- Art. 29 – Impegni accessori

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 30 – Clausola compromissoria
- Art. 31 – Disposizioni di rinvio
- Art. 32 – Informazioni e uffici attuatori
- Art. 33 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 34 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione della Misura 312 – Sostegno alla creazione allo sviluppo di microimprese del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40, di seguito Regolamento generale del PSR.
2. Coerentemente con gli orientamenti strategici comunitari le priorità della misura sono la creazione di nuova occupazione e la rivitalizzazione economica del territorio rurale, anche attraverso la nascita, il consolidamento e lo sviluppo delle microimprese.

Le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente misura sono:

- a) migliorare la produttività e redditività delle microimprese che operano nella filiera foresta-legno;
- b) favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici;
- c) favorire la creazione o lo sviluppo di microimprese che si occupino, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da biomasse forestali;
- d) favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliera.

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari della misura le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero imprese che occupano meno di dieci dipendenti e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che si occupano di utilizzazione forestale o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi.

I requisiti di ammissibilità del richiedente all'atto della presentazione della domanda sono:

- per le microimprese che si occupano di utilizzazione forestale, possesso del certificato di idoneità forestale o di documentazione equipollente;
- per le microimprese che si occupano di trasformazione del legno tondo, possesso della certificazione concernente la catena di custodia oppure aver avviato la procedura per ottenerla secondo uno dei sistemi internazionali riconosciuti (PEFC, ecc.);
- per gli investimenti strutturali e per quelli a fini energetici, possesso del titolo di proprietà o di altro titolo che attesti la disponibilità giuridica dei beni immobili (fabbricati e terreni) su cui insistono gli interventi oggetto di finanziamento come verificabile mediante consultazione del fascicolo aziendale. Relativamente al titolo che attesta la disponibilità giuridica degli immobili, si evidenzia che anche in sede di liquidazione dell'eventuale aiuto concesso sarà verificato che la durata della disponibilità giuridica dell'immobile sia sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
 - b) struttura responsabile di misura: il Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, unità organizzativa responsabile del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
 - d) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
 - e) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - f) misure a investimento: le misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;

- g) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- h) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- i) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree così individuate nell'allegato 1 al PSR;
- j) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- k) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- l) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto in domanda;
- m) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- n) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- o) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- p) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- q) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'impresa;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché presentata a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto dello stesso;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni finalizzate alla creazione o all'ammodernamento di microimprese che prevedono:
 - a) investimenti strutturali per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento di:
 - aree di stoccaggio, di trattamento e stagionatura del legname grezzo;
 - centri per la raccolta e la vendita del legname grezzo;
 - magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati;
 - b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature da impiegare nei lavori di utilizzazione boschiva e in quelli dedicati alla prima trasformazione del legno conformi alle norme previste dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), riportanti la marcatura di conformità «CE», nonché adeguate agli standard di sicurezza previsti;
 - c) investimenti immateriali, comprese le consulenze tecniche (ricerche di mercato, studi, attività divulgative), i costi per brevetti e licenze e l'acquisto di software.

Art. 5 - Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni

1. Sono ammissibili a finanziamento con limitazioni le operazioni finalizzate alla creazione o all'ammodernamento di microimprese che prevedono:
 - a) l'acquisto di fabbricati, compresi magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati, che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale alle seguenti condizioni:
 1. stretta connessione con gli obiettivi dell'operazione;
 2. prezzo di acquisto non superiore al valore di mercato;
 3. immobile conforme alla normativa urbanistica o, laddove non conforme, solo nei casi in cui sia consentita la loro regolarizzazione;
 4. immobile non oggetto di finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - b) spese di gestione per l'avvio dell'attività, sostenute entro il primo anno dal beneficiario e connesse con l'avvio dell'attività stessa, quali affitti e noleggi, utenze, spese notarili e oneri amministrativi entro i limiti di cui all'articolo 10;

- c) investimenti a fini energetici, consistenti nell'acquisto e installazione di impianti a biomasse forestali per la produzione di energia termica, con potenza massima fino a 1 MW, per autoconsumo o per la vendita di energia. I prodotti utilizzati devono provenire da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 70 km dall'impianto di utilizzazione. L'intervento, nel suo insieme, deve essere funzionale e funzionante.

Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili

1. Non sono mai ammissibili:
 - a) l'acquisto di terreni, ivi comprese le aree di pertinenza dei fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento;
 - b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
 - c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
 - e) l'acquisto di beni o attrezzature usate e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
 - f) l'acquisto di qualsiasi tipo di veicolo;
 - g) investimenti eseguiti con apporto di lavoro proprio e materiali di provenienza aziendale (lavori in economia).

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'Ufficio attuatore, la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) requisiti generali di ammissibilità:
 - 1) rispondenza del beneficiario a quanto disposto dall'articolo 2;
 - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 15 e 16;
 - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto attiene i terreni e gli immobili oggetto di domanda di aiuto. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato, prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal Regolamento generale, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 312 per la quale la domanda è proposta;
 - 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal Regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
 - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - 8) divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui all'articolo 70 del Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698;
 - 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure. Sulla medesima operazione o parte di essa non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
 - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano d'impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa sostenuta;
 - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
 - 12) localizzazione dell'intervento nelle zone rurali C e D e nelle sottozone A1, B1, C1 del territorio omogeneo del Carso di cui all'allegato 1 del PSR;
 - b) requisiti specifici di ammissibilità:

- 1) rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 2, in conformità a quanto indicato negli articoli 2, 4, 5 e 6;
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, lettere a) e b) costituisce causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

Art. 8 - Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto vengono applicati i seguenti criteri di selezione a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo punteggio;

1) - Localizzazione dell'intervento

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla localizzazione prevalente degli investimenti facenti parte dell'operazione proposta.

		Punteggio
1a	Zone rurale D	4
1b	Zone rurali diverse da D	0

2) - Ubicazione investimento strutturale

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base all'ubicazione dell'investimento strutturale prevalente facente parte dell'operazione proposta.

		Punteggio
2a	Sotto i 300 m s.l.m.	1
2b	Compreso tra i 300 e i 1000 m s.l.m.	2
2c	Sopra 1.000 m s.l.m.	4

3) - Costituzione dell'azienda

Il punteggio di seguito indicato è assegnato in base alla data di costituzione della microimpresa richiedente o se è costituita da personale giovane.

		Punteggio
3a	Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane (ovvero di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto)	8

4) - Possesso certificazione di qualità o di prodotto

Il punteggio di seguito indicato è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione di qualità di sistema o di prodotto in corso di validità (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.).

		Punteggio
4a	Possesso certificazione di qualità o di prodotto	5

5) - Cantierabilità

Il punteggio di seguito indicato è assegnato se l'investimento strutturale proposto risulta cantierabile.

		Punteggio
5a	Cantierabilità	5

6) - Tipologia di investimento

Il punteggio di seguito indicato è assegnato in base alla tipologia degli investimenti facenti parte dell'operazione proposta e sono tra loro cumulabili, fatto salvo i punteggi di cui alle lettere 6.e e 6.f che non sono tra loro cumulabili.

		Punteggio
6a	Investimenti strutturali	5
6b	Acquisto macchinari, impianti, attrezzature	15
6c	Acquisto macchinari per la prima trasformazione del legno (non cumulabile con precedente punto 6b)	25
6d	Investimenti immateriali e spese di gestione	0
6e	Realizzazione impianti per uso di biomasse forestali	5
6f	Realizzazione di impianti che consentono l'impiego di biomasse forestali per la vendita di energia (non cumulabile con punto 6e)	15

7) - Caratteristiche impianto

Nel caso di operazioni che prevedono la realizzazione di impianti a fini energetici che consentono l'impiego di biomasse forestali, di cui al numero 6), punti 6e e 6f, ai fini della formazione della graduatoria vengono applicati anche i seguenti criteri aggiuntivi in base alle caratteristiche dell'impianto.

		Punteggio
7a	Impianti realizzati in edifici a basso consumo ai sensi del Dlgs. n. 311/2006	3
7b	Impianti integrati con i pannelli solari o altre fonti rinnovabili	3
7c	Impianti collegati a piccole reti di teleriscaldamento	3
7d	Impianti con caldaie alimentate a pezzi di legna e cippato	3
7e	Impianti con caldaie con rendimento superiore all'80%	5
7f	Impianti con caldaie con rendimento superiore al 90%	8

2. Il punteggio complessivo ai fini della formazione della graduatoria è quello determinato dalla somma dei punteggi attribuiti in base a quanto disposto al comma 1, ove attribuibili.

3. A parità di punteggio è attribuita priorità alle domande il cui richiedente è in possesso della certificazione di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.) e, in via subordinata, a quella con il minore costo totale dell'operazione.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 242.032,00 (duecentoquarantaduemilatrentadue/00), di cui euro 106.494,08 (centoseimilaquattrocentonovantaquattro/08) a carico del FEASR.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

Art. 10 - Tipologia dei costi

1. Sono considerati costi ammissibili, ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1698/2005, quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento, documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata, secondo le modalità indicate all'articolo 25, e relativi agli investimenti di seguito indicati:

a – Investimenti strutturali.

Sono ammissibili i costi sostenuti, anche mediante leasing con patto di acquisto, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, per le operazioni e alle condizioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e 5, comma 1, lettera a).

Nel caso di acquisto in leasing, l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

b - Acquisto di macchinari ed attrezzature.

Costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per l'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi macchinari e attrezzature, conformi alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), riportanti la marcatura di conformità «CE», nonché adeguate agli standard di sicurezza previsti.

Nel caso di acquisto in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

c - Investimenti immateriali.

Costituiscono costi ammissibili, purché direttamente connessi con l'operazione finanziata, quelli sostenuti per consulenze tecniche (ricerche di mercato, studi, attività divulgative), i costi per brevetti e licenze, nonché l'acquisto di software.

d - Spese di gestione per l'avvio dell'attività.

Sono ammissibili i costi sostenuti nel primo anno di attività del beneficiario, purché connessi all'avvio dell'attività, per affitti e noleggi, utenze, spese notarili e oneri amministrativi, complessivamente entro il limite del 10% del totale delle spese di investimento finanziate, di cui alle lettere a, b, c ed e del presente comma, IVA esclusa. L'aiuto relativo alla voce di costo di cui trattasi non può superare, in ogni caso, euro 10.000,00.

e - Investimenti a fini energetici.

Sono ammissibili i costi sostenuti, anche mediante leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, per l'acquisto e installazione di impianti a biomassa di tipo forestale per la produzione di energia termica di potenza inferiore a 1 Megawatt, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, sono altresì ammissibili i costi relativi alle opere murarie del locale caldaia in edifici esistenti.

Nel caso di acquisto in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

f - Spese tecniche.

Sono ammissibili le spese tecniche, comprese quelle per la redazione del piano d'impresa, purché direttamente connesse con l'operazione finanziata e nel limite massimo del 12% dell'importo totale dei lavori e degli investimenti, di cui alle lettere a, b ed e del presente comma, IVA esclusa.

Art. 11 - Condizioni generali di ammissibilità dei costi

1. I costi indicati in domanda di aiuto e successivamente rendicontati in domanda di pagamento, oltre a non dover già esser stati ammessi a una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, devono essere:

- a) connessi all'operazione e agli interventi finanziati;
- b) relativi a interventi localizzati nelle zone rurali C e D e nelle sottozone A1, B1, C1 del territorio omogeneo del Carso di cui all'allegato 1 del PSR;
- c) sostenuti direttamente dal beneficiario;
- d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- e) liquidati ed il cui pagamento risulti effettuato unicamente secondo le modalità di cui all'art. 25.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.

Art. 12 - Tipologia, intensità e determinazione dell'aiuto

1. L'aiuto è concesso ed erogato in conto capitale a titolo *de minimis*, in misura non superiore al plafond massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*). Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Il triennio finanziario di riferimento comprende l'esercizio finanziario durante il quale viene comunicata la decisione individuale di finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

2. L'intensità dell'aiuto è pari al 50%.

3. L'aiuto è determinato commisurando la percentuale di cui al comma 2 al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione finanziata e ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in situ previsti. Ai fini della determinazione del costo totale ammesso per la realizzazione dell'operazione concorrono anche i costi relativi alle spese di gestione per l'avvio dell'attività e alle spese tecniche entro i limiti percentuali di cui all'articolo 10.
4. In caso di superamento del plafond "*de minimis*" di cui al comma 1, l'aiuto è automaticamente ridotto fino a concorrenza dell'importo.

Art. 13 - Aiuto minimo

1. L'aiuto minimo concedibile e liquidabile è pari a euro 7.000,00 (settemila/00).

Art. 14 - Aiuto massimo

1. Fatto salvo il rispetto del plafond massimo previsto dal Regolamento (CE) 1998/2006, l'aiuto massimo concedibile e liquidabile è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 15 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea al protocollo dell'ufficio attuatore.
3. La domanda individuale in forma cartacea deve pervenire, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG, al protocollo dell'ufficio attuatore entro le ore 12.00 del **novantesimo** giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. La copia cartacea della domanda di aiuto, stampata e rilasciata a portale, sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.
5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.
6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente territorialmente, di seguito sono indicati gli indirizzi relativi ai singoli Ispettorati:
Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 PORDENONE
Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 - 33028 TOLMEZZO
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 - 34170 GORIZA.
7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli allegati al presente bando.
8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. Alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:
a) Documentazione generale :

- a.1 originale della domanda di aiuto, rilasciata e stampata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- a.2 copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;
- a.3 piano d'impresa redatto sviluppando i contenuti minimi elencati nell'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e da un professionista qualificato.

b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

- b.1 elaborati progettuali, qualora necessario e se cantierabili completi di visto di approvazione ai fini urbanistici;
- b.2 se già in possesso del richiedente, copia dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi; se non ancora in possesso del richiedente, relazione del tecnico incaricato con indicata la specifica dei provvedimenti necessari all'esecuzione dell'intervento, indicazioni sulle tempistiche di rilascio e di avvio dell'intervento;
- b.3 perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando. La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. Qualora siano previsti nell'ambito dell'operazione caratterizzata dalla realizzazione di opere edili anche investimenti per la realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia (impianti a biomasse) la perizia riporta, in allegato, copia di almeno tre preventivi del costo dell'impianto che verrà posto in opera, le motivazioni della scelta, nonché le relative schede tecniche.

c) Documentazione relativa all'acquisto di attrezzature, macchinari o impianti tecnologici:

- c.1 terna di preventivi forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene, nonché le schede tecniche dei beni oggetto di finanziamento. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici ed economici, viene motivata la scelta del bene.

d) Documentazione relativa all'acquisto di immobili:

- d.1 copia del preliminare di compravendita registrato, o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nei quali siano indicati il soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
- d.2 perizia di stima asseverata da un tecnico abilitato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità nei casi in cui sia consentita la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale. La medesima perizia dovrà altresì individuare separatamente e puntualmente il valore dell'immobile, costituente costo ammissibile, dalle eventuali pertinenze che, invece, non rappresentano operazioni ammissibili a finanziamento;

e) Altra documentazione:

- e.1 copia dell'eventuale certificato di qualità di sistema o di prodotto;
 - e.2 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
 - e.3 copia del contratto di leasing in cui sia previsto il patto di acquisto del bene oggetto del finanziamento.
2. A fare data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del Regolamento generale non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Art. 17 - Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del Regolamento generale del PSR.

2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 50 (cinquanta) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del Regolamento generale del PSR.
3. Completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto dagli articoli 29 o 30 del Regolamento generale del PSR.
4. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 saranno soggette ad accertamento.

Art. 18 - Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica, ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria, la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale di finanziamento:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda di aiuto e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
 - c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
 - d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti e la necessaria documentazione a corredo della stessa;
 - e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 19 - Inizio e ultimazione dell'operazione

1. Sono ammesse a finanziamento le operazioni avviate successivamente alla presentazione della domanda di aiuto o della preventiva segnalazione, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, in ogni caso i costi devono essere stati sostenuti successivamente al 15 luglio 2009;
2. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, l'interessato può richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi.
3. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento e comunque non oltre i 18 mesi dal ricevimento della stessa decisione individuale di finanziamento, ridotti a 12 nel caso di acquisto di attrezzature o impianti, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 27.

A tale fine per:

- a) ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico, si intende:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi: la data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per l'acquisto di beni immobili: la data di registrazione del relativo contratto;
 - 3) per la realizzazione di opere edili: la data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo;
- b) ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario, si intende la data dell'ultima quietanza di pagamento afferente l'operazione ammessa a finanziamento.
4. Gli investimenti facenti parte dell'operazione ammessa a finanziamento sono ultimati nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 20 - Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

Art. 21 - Modalità di erogazione dell'aiuto

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento generale del PSR, gli aiuti sono erogati a favore dei singoli beneficiari, secondo le modalità descritte negli articoli 22, 23 e 24.

Art. 22 - Domanda di anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto concesso, entro la percentuale massima prevista dal Regolamento (CE) n. 1974/2006, pari al 50% e comunque per importi non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00), a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata, entro 45 giorni dal rilascio a portale, all'ufficio attuatore corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 % della somma richiesta.
3. L'importo liquidato a titolo di anticipazione non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di Stato di Avanzamento Lavori di cui all'articolo 23.
4. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria a conclusione dell'operazione finanziata e una volta svolti i controlli amministrativi a saldo previsti dal Regolamento (UE) 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Art. 23 - Domanda di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50% del costo ritenuto ammissibile;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80% del costo ritenuto ammissibile.
2. L'importo liquidato a titolo di SAL non può essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipazione di cui all'articolo 22.
3. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata entro 45 giorni dalla data del rilascio all'ufficio attuatore.
4. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 25;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di opere edili:
 - 1) copia dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi finanziati, qualora non già allegati alla domanda di aiuto;
 - 2) perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili, ai sensi degli articoli 10 e 11 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
5. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
6. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 22.

Art. 24 - Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti come previsto dall'articolo 25.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata, entro 45 giorni dalla data del rilascio, all'ufficio attuatore.
3. La copia cartacea della domanda è corredata dalla documentazione di cui ai successivi commi.
4. In caso di opere edili e assimilabili, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
 - a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:

- 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 10 e 11 e con l'evidenza, per ogni voce di costo, o gruppi di voci comuni di costo, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili e assimilabili, attrezzature e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
- c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
- 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici se applicabili all'operazione finanziata.
5. In caso di acquisto di macchinari e attrezzature e realizzazione di impianti per fini energetici, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 25 - Prova del costo

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato a mezzo di:
 - a) copia del bonifico bancario;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario.
4. La documentazione di costo è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento e restituita al beneficiario.

Art. 26 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni che comportano una modifica:
 - a) nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20%;
 - b) degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;

- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate senza rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento generale del PSR, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo Regolamento.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta, in alcun caso, aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina, in alcun caso, l'aumento dell'aiuto concesso. Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione dell'aiuto concesso.

Art. 27 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
- a) cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del Regolamento (CE) 1974/2006;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.
2. L'Ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:
- a) concedere la proroga richiesta;
 - b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
 - c) non concedere la proroga.
3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse impegnate ma non spese, previsto dall'articolo 29 del Regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 relativo al finanziamento della politica agricola comune e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 marzo 2015.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 28 - Impegni essenziali

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;

- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente bando, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) rispettare il vincolo di destinazione d'uso di 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento.
 - f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
 - h) per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia fino al 2013.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Art. 29 - Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) 1974/2006;
 - c) rispettare i termini di avvio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di eventuali proroghe;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del Regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, utilizzare prodotti provenienti da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 70 km dall'impianto di utilizzazione, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 5 comma 66 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012);
 - h) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - i) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - j) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale di data 8 ottobre 2010, n. 1995 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 73/2009.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 30 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Regolamento (CE) 1698/2005, della legge 241/1990, della legge regionale 7/2000, del Programma di sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5715 in data 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento generale del PSR.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 32 - Informazioni e uffici attuatori

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori indicati all'articolo 15.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 33 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. L'interessato gode dei diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 34 - Elenco allegati

Allegato A – Piano d'impresa (rif. lettera a.3, comma 1, articolo 16)

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera b.3, comma 1, articolo 16);

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera c.1, comma 1, articolo 16)

Allegato A

Piano d'impresa (riferimento lettera a.3), comma 1, articolo 16)

Bando Asse 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Piano d'Impresa

Indice

1. Descrizione dell' impresa
 - 1.1. descrizione dell'azienda, composizione, localizzazione, altitudine e attività svolta
 - 1.2. data di inizio dell'attività
 - 1.3. descrizione dell'organizzazione aziendale comprensiva della sua composizione
 - 1.4. indicazioni sul possesso del certificato di qualità di sistema o di prodotto
 - 1.5. indicazione del comparto economico interessato
 - 1.6. indicazione della redditività dell'impresa e dell'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito
 - 1.7. indicazione del volume di materiale legnoso utilizzato, trasformato o commercializzato negli ultimi tre anni o di cui è prevista l'utilizzazione, trasformazione o commercializzazione nel biennio successivo alla data di presentazione della domanda
 - 1.8. indicazione del numero di posizione INPS e INAIL

2. Descrizione degli investimenti
 - 2.1 localizzazione e tipologia degli investimenti proposti
 - 2.2 analisi delle esigenze che hanno indotto l'investimento
 - 2.3 finalità riferite agli obiettivi di misura indicati all'articolo 1
 - 2.4 indicazioni sulla cantierabilità degli investimenti relativi a beni immobili ovvero se già in possesso dei provvedimenti autorizzativi o, in alternativa, tempistica sul loro ottenimento
 - 2.5 ripartizione del costo complessivo dell'intervento nelle tipologie d'investimento individuate agli articoli 4 e 5
 - 2.6 proiezioni economico finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi verifica dell'eventuale aumento della capacità produttiva o di reddito

Inoltre, nel caso di investimenti di carattere energetico :

 - 2.7 un'analisi del fabbisogno energetico aziendale con indicazione dell'eventuale energia prodotta che sarà venduta
 - 2.8 indicazione sulla capacità aziendale di produzione di biomassa in relazione al consumo dell'impianto
 - 2.9 indicazioni specifiche, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, sulle modalità di approvvigionamento della biomassa in relazione al consumo dell'impianto

3. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti

Allegato B

Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera b.3, comma 1, articolo 16)

PERIZIA ASSEVERATA

Prevista dall'articolo 16, lettera b.3, comma 1, del bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 312 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il sottoscritto

.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio
professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor.....(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o
residenza e codice fiscale)

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero
di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel registro delle
cooperative)

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16, lettera b.3, comma 1, del bando per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 312 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia;

preso atto dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra indicata di presentare alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 312 - Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese;

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse
assimilate relativi a¹

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del
..... di data..... composto dagli
elaborati tecnici di data

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di
lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese tecniche sono state imputate rispettando il limite del 12% dell'importo, calcolato ai sensi
dell'articolo 10 dei lavori e degli investimenti finanziati e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli
investimenti oggetto di aiuto tenuto altresì conto che:

¹ Riportare la sintetica descrizione dell'intervento

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2011, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n. 2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n. 1399 e aggiornato con successiva delibera della Giunta regionale del 5 maggio 2012, n. 739;

(EVENTUALE) ritenuto²

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b.3, del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

visto e preso atto del³ computo metrico estimativo, così come previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b.3, del bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di, Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi previsti rientrano tra quelli ammissibili in base a quanto indicato agli articoli 4 e 5 del bando;
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere edilizie o assimilabili, euro
 - b) impianti tecnologici, euro
 - c) spese tecniche, euro
3. **che** il sopraccitato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che**⁴:
 - i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
 - si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
 - si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

² Barrare una o più delle opzioni.

³ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

⁴ Scegliere una delle opzioni

.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

Allegato B

Allegato 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato C

Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera c.1 , comma 1, articolo 16)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI			
	Preventivo prescelto ⁵	1^ e 2^ Preventivo di raffronto ⁶	Motivazioni scelta ⁷
Ditta			
N:..... giorno.....			
Importo ⁸			
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:			
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto	Motivazioni scelta
Ditta			
N:..... giorno.....			
Importo			
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:			
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto	Motivazioni scelta
Ditta			
N:..... giorno.....			
Importo			
INTERVENTO N. - DESCRIZIONE ACQUISTI:			
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto	Motivazioni scelta
Ditta			
N:..... giorno.....			
Importo			

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....
.....

Luogo e data

Il tecnico incaricato

.....

.....

⁵ Allegare copia del preventivo

⁶ Allegare copia dei preventivi

⁷ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

⁸ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.